CAMERA DEI DEPUTATI N. 698

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TORCHIO

Norme per la tutela del mobile d'arte

Presentata il 13 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'artigianato artistico è una prerogativa del nostro Paese, che esalta le proprie qualità attraverso una serie di comparti tra i quali il meno noto risulta essere quello del mobile d'arte.

Artisti, dei quali nei secoli si è perso il nome, hanno caratterizzato epoche con i propri stili, tramandando tecniche e capacità creative che sono divenute con il tempo patrimonio di pochi artigiani.

L'evoluzione tecnologica e la domanda dei servizi in serie tende a svilire questo patrimonio culturale che se ancora sussiste si deve all'iniziativa di qualche artigiano ancorato alle proprie radici e strenuo difensore di tecniche tradizionali.

Ma questi valori rischiano la dispersione e soprattutto l'inquinamento da parte di facili imprenditori che improntano la propria attività a soli fini commerciali. È pertanto una grave responsabilità dello Stato non rivolgere la propria attenzione a questo comparto, tutelando, in particolare attraverso la formazione scolastica e professionale, questa peculiare risorsa nazionale. La presente proposta di legge tende a tutelare alcuni degli aspetti che sono messi in discussione dallo sviluppo del'industria e della produzione.

La proposta tende pertanto a tutelare, per il settore specifico del mobile d'arte, la identificazione certa del prodotto di qualità, intendendosi per essa l'osservanza di tecniche di produzione e di tradizione e cioè il rispetto dei modelli e degli stili, in conformità con criteri predeterminati secondo parametri storico-culturali rigorosi.

Sta diffondendosi, pertanto, la convinzione che così come è avvenuto per taluni prodotti agricoli, si possa provvedere anche per ben individuati settori artigiani ad una definizione « a denominazione controllata » con tutte le garanzie di ordine pubblico che ciò comporta.

Operando in tal senso non solo si garantisce l'acquirente della qualità del prodotto, ma ci si presenta sul mercato internazionale con una concreta credibilità.

Nell'individuazione della denominazione di qualità si è ritenuto di dare particolare prevalenza al criterio della provenienza territoriale del prodotto, perché si è constatato che in Italia esistono effettivamente delle zone produttive nelle quali è più che secolare e quindi fortemente consolidata, la tradizione culturale che fa del prodotto un manufatto d'arte, non riproducibile con le stesse caratteristiche al di fuori di quell'area.

In Italia esistono numerose zone geografiche a forte vocazione per questo tipo di attività e di grande tradizione.

Basti citare, a titolo di esempio, le aree che fanno capo alle città di Saluzzo e Treviglio, in provincia di Bergamo, con tutti i centri contigui all'antica « Gera d'Adda », oppure la zona di Bassano nel vicentino, la bassa padovana con i comuni di Casale di Scodosia, Montagnana, Saletto, Megliadino, e il basso veronese con i comuni di Bovolone, Cerea, Sanguinetto, Casaleone, Isola della Scala, oppure ancora, nelle Marche, le zone del Piceno e del Pesarese, in Umbria, Città di Castello, in Campania Sorrento, in Toscana Cascina e Poggibonsi, la Brianza.

D'altronde la denominazione « mobile d'arte » è ormai entrata nell'uso comune per distinguere con sufficiente precisione una produzione che – utilizzando le stesse tecniche e gli stessi materiali usati per produrre artigianalmente i mobili dei secoli passati – riprende con fedeltà e notevole capacità quegli stili e si qualifica come appunto una riproduzione fedele di quel lavoro, ovviamente da non confondere con gli autentici pezzi d'epoca.

Il problema è quello di sanzionare formalmente con l'autorità di un *imprimatur* pubblico la qualità del prodotto con particolare riguardo alla sua conformità alle tecniche, agli stili, alle forme ed ai decori che si sono consolidati nelle tradizioni produttive locali.

I punti qualificanti della proposta di legge in materia di tutela del mobile d'arte sono i seguenti:

l'individuazione di due soggetti per quanto riguarda la tutela della denominazione di qualità delle produzioni del mobile d'arte: il consiglio nazionale ed i consorzi di disciplinare fra produttori di mobili d'arte; l'affidamento dei compiti di tutela a due soli soggetti garantisce snellezza sia nell'assetto della disciplina, sia nelle procedure, ed assicura alla categoria una partecipazione diretta alla gestione della legge;

la definizione delle produzioni tutelate come descritte e individuate attraverso i peculiari caratteri fondamentali dal disciplinare di produzione facendo riferimento alla tipologia delle tradizioni produttive consolidatesi a livello locale;

l'istituzione di un registro dei produttori di mobili d'arte presso le commissioni provinciali per l'artigianato;

l'istituzione dei consorzi di disciplinare, con l'importante compito di controllo della produzione e cioè di accertare la rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione, di esaminare le domande inoltrate e decidere l'iscrizione dei richiedenti al registro delle provincie in cui viene svolta l'attività;

la necessità di disporre di un « disciplinare di produzione », che definisca con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori, i caratteri fondamentali della produzione, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale delle tradizioni produttive consolidatesi a livello locale, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate.

Il disciplinare indica, inoltre, le soluzioni per l'attestazione indelebile del marchio di qualità, tenendo conto della delimitazione delle zone di produzione, nonché i criteri di valutazione, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali;

il riconoscimento a tutti i produttori sul territorio nazionale della facoltà di apporre il marchio di qualità sulla propria produzione a condizione che siano iscritti al relativo registro e che i mobili prodotti rispecchino i requisiti stabiliti dai disciplinari di produzione;

i criteri di attività e la composizione, secondo requisiti di autentica rappresentatività di tutte le forze interessate, del Consiglio nazionale per la tutela del mobile d'arte.

La proposta si completa con la previsione di un regolamento di attuazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La tutela della denominazione di qualità delle produzioni del mobile d'arte, ai fini della difesa e della conservazione delle loro tradizionali caratteristiche artistiche e delle relative tecniche di produzione, viene attuata dallo Stato attraverso:

a) il consiglio nazionale per la tutela del mobile d'arte di cui all'articolo 8;

b) i consorzi fra produttori di mobili d'arte delle zone di affermata tradizione.

ART. 2.

(Produzioni tutelate).

1. Sono considerati mobili d'arte, ai fini della presente legge, i mobili prodotti secondo forme, decori, tecniche e stili, come individuati ai sensi dell'articolo 6, che costituiscono il patrimonio storico e culturale consolidatosi in zone di affermata tradizione produttiva ed artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazioni, avvio e qualificazione.

ART. 3.

(Registro dei produttori di mobili d'arte).

1. Ai fini della tutela di cui all'articolo 1, presso ogni camera di commercio, industria, artigianto e agricoltura è istituito il « registro dei produttori di mobili d'arte ».

2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto normalmente presso le commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, salva diversa convenzione regionale.

3. La richiesta di iscrizione nel registro può essere inoltrata da singoli produttori, da titolari o legali rappresentanti di imprese che producono i mobili di cui all'articolo 2, per il tramite dei comuni sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

4. L'iscrizione al registro è autorizzata dai consorzi di cui all'articolo 4.

5. Hanno facoltà di inoltrare richiesta di iscrizione nel registro anche i soggetti, come individuati nel presente articolo, operanti in aree non rientranti nelle zone di affermata tradizione, la cui produzione sia riconducibile, per tipologia, caratteri e qualità dei requisiti alla lavorazione del legno prodotta nelle zone stesse.

ART. 4.

(Consorzi).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere della regione interessata, con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, affida ai consorzi per la tutela della produzione di mobili d'arte le seguenti funzioni:

a) esaminare le domande inoltrate e decidere l'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività;

b) svolgere i compiti di cui all'articolo 7;

c) vigilare, in collegamento con il consiglio nazionale del mobile d'arte, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione, garantendo la corrispondenza delle produzioni che intendono fregiarsi della denominazione di qualità di cui all'articolo 7 alle caratteristiche tecniche ed artistiche richieste dal disciplinare medesimo.

2. Affinché i consorzi possano operare debbono:

a) comprendere tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di mobile d'arte della zona iscritte nel registro di cui all'articolo 3;

b) essere retti da statuti che consentano, senza discriminazione, l'ammissione al consorzio degli operatori iscritti nel registro stesso;

c) garantire un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni affidate.

3. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al consiglio nazionale del mobile d'arte, ed alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.

4. I consorzi ai quali sono affidate le funzioni di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della regione interessata.

5. Qualsiasi modificazione allo statuto dei consorzi deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della regione interessata.

ART. 5.

(Riconoscimento dei consorzi).

1. La richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ottenere l'incarico di espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, preventivamente pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia a cura e spese del consorzio interessato, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

c) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi ai sensi dell'articolo 4 è revocato quando il numero dei soci si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dalla lettera *a)* del comma 2 del medesimo articolo 4.

3. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi si dimostri irregolare o comunque insufficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico.

4. I consigli di amministrazione dei consorzi incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle.

5. Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del consorzio è affidata ad un commissario, il quale provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

ART. 6.

(Disciplinare di produzione).

1. Il disciplinare di produzione del mobile d'arte descrive e definisce i caratteri fondamentali della produzione con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale delle tradizioni produttive consolidatesi a livello locale, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate.

2. Il disciplinare indica le soluzioni per l'attestazione indelebile del marchio di qualità tenendo conto della delimitazione delle zone di produzione, nonché i criteri di valutazione, ai fini di cui all'articolo 7, di quelle forme innovative che costitui-

scono il materiale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

3. Il disciplinare è definito ed approvato dal consiglio nazionale di cui all'articolo 8, esperite le consultazioni e le verifiche ritenute necessarie ed opportune, su proposta della regione, degli enti locali, nonché di enti economici ed organismi interessati al settore.

4. Il disciplinare è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ART. 7.

(Controllo della produzione).

1. Hanno diritto di apporre sulle rispettive produzioni la scritta: « Consiglio nazionale del mobile d'arte a denominazione controllata – Mobile d'arte », gli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 3 che siano stati autorizzati dal consorzio di disciplinare competente.

2. Il consorzio accerta la rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10.

3. L'uso illegittimo della scritta è punito con la multa da un minimo di 2 milioni ad un massimo di 50 milioni di lire.

4. Possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo della scritta i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi, le associazioni dei produttori.

ART. 8.

(Istituzione e compiti del consiglio nazionale).

1. È istituito il consiglio nazionale per la tutela del mobile d'arte, denominato « consiglio del mobile d'arte ».

2. Il consiglio:

a) individua, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le

regioni e con gli enti locali interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di mobili d'arte, rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2;

b) definisce ed approva il disciplinare di produzione, tenendo conto di ciascuna zona individuata;

c) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni o gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione, con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

d) esamina i ricorsi nelle materie di cui all'articolo 4 e adotta le decisioni ritenute opportune;

e) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

f) collabora alle iniziative di studio e promozionali dirette a conseguire il miglioramento del mobile d'arte e una più estesa divulgazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni ed i comuni interessati, promuove l'istituzione di una esposizione internazionale del mobile d'arte italiano, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione, da tenersi periodicamente;

g) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare il mobile d'arte italiano, opportunamente coordinando la propria azione con quella delle regioni, dello Stato, dei consorzi e di ogni altro ente od organismo interessato;

h) svolge gli altri compiti che vengono ad esso affidati, per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni, il consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

ART. 9.

(Composizione del consiglio nazionale per la tutela del mobile d'arte).

1. Il consiglio nazionale per la tutela del mobile d'arte è istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il consiglio nazionale dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) sette membri in rappresentanza degli organi centrali dello Stato di cui:

1) due membri in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) due membri in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

3) un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

4) un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

5) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) dodici membri, in rappresentanza dei produttori di mobili d'arte, designati dalle associazioni dei produttori maggiormente rappresentative in campo nazionale, tenendo conto, altresì, dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza delle zone di affermata tradizione nella produzione del mobile d'arte;

c) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione nella produzione del mobile d'arte.

3. Sui ricorsi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 8 il consiglio decide previo parere delle regioni e del comune sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

4. I membri del consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore, sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico.

5. All'istituzione del consiglio si procede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il consiglio nazionale è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, sempreché sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

ART. 10.

(Regolamento di attuazione).

1. Il consiglio nazionale, entro sei mesi dal suo insediamento:

a) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;

b) elabora lo schema del regolamento previsto dall'articolo 7 che viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che lo adotta con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di regolamento il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone le eventuali modifiche al consiglio nazionale che si pronuncia in proposito.

2. Alle spese per il funzionamento del Consiglio e dei consorzi, nonché a quelle per l'istituzione ed il funzionamento dei registri provinciali degli operatori, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i comitati e i registri stessi.

ART. 11.

(Finanziamento).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a partire dell'anno finanziario 1993 con l'istituzione di appositi capitoli di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.